



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO:

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 539 del 26/11/2021

DGC: 584 del 24/11/2021

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 9

del 24/11/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 512

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.L. 22/10/2016 n. 193, conv. con mod. dalla L. 01/12/2016 n. 225 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n. 1 (uno) anno, dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Il giorno 26/11/2021, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dodici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

IL PRESIDENTE

[Firma illeggibile]
Sindaco Gaetano Manfredi

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

- con riferimento alla materia specifica della riscossione, l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n.446 sulla potestà regolamentare generale dei comuni dispone, al comma 5, che l'affidamento a terzi, anche disgiunto, delle attività di accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate può essere effettuato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
1. ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2. agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 3. alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 4. alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Preso atto che:

- l'articolo 3 del D.L. 30/09/2005 n. 203, conv. con mod. dalla legge 02/12/2005 n. 248, ha disposto la riforma del sistema nazionale di riscossione dei tributi con la soppressione del sistema di affidamento in concessione a privati;
- per l'effetto, a decorrere dal 2006 e fino al 2016, è stato gradualmente definito il Gruppo Equitalia, unico soggetto, a partecipazione pubblica e con natura privata di Spa, titolato alla funzione di riscossione nazionale; per l'effetto, ai preesistenti n.38 concessionari sono subentrati n.16 agenti della riscossione, gradualmente confluiti nelle tre società Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia Spa, che sono state oggetto di fusione nella società Equitalia Servizi di riscossione Spa;
- a conclusione del processo avviato nel 2006, il D.L. 22/10/2016 n. 193, conv. con mod. dalla L. 01/12/16 n.225, ha disposto che - a partire dal 1° luglio 2017 - l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale è passato, in regime di continuità, dalle società del Gruppo Equitalia all'Agenzia delle Entrate, che agisce per il tramite dell'ente strumentale di natura pubblica economica denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- in particolare - a partire dal 1° luglio 2017 - l'Ente strumentale pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia e risulta iscritto all'albo nazionale di cui all'art.53 comma 1 D.Lgs 15/12/1997 n.446;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 comma 1 lett.a) del D.L. 24/4/2017 n.50 conv. con mod. dalla L. 21/06/2017 n. 96, stabilisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione "... può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

- altresì, il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n.193/2016 stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

Considerato che:

- le disposizioni normative consentono al Comune di affidare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la gestione dell'attività inerente la “riscossione spontanea e coattiva” delle entrate tributarie e patrimoniali proprie, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate;
- per gli atti emessi fino a 31/12/2019 la riscossione coattiva può essere esercitata o a mezzo ruolo coattivo (D.P.R. n. 602/1973 e D. Lgs.112/1999) da affidare ad Agenzia Entrate Riscossione, oppure attraverso ingiunzione fiscale (Regio Decreto 639/1910) da affidare a tutti i soggetti abilitati di cui sopra;
- con la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il legislatore ha introdotto importanti novità, con particolare riferimento alla disciplina degli accertamenti esecutivi, delle rateizzazioni e della riscossione coattiva;
- dal 01.01.2020 il legislatore ha introdotto l'accertamento esecutivo che racchiude tre distinte funzioni – quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di atto di precetto - consentendo di ridurre i tempi di riscossione, in quanto, per gli atti ricompresi nel comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019, non è più necessario notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento: dal momento della ricezione dell'avviso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione e, in caso contrario, si procederà con l'esecuzione forzata;
- con la L. 120/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (decreto semplificazioni), al fine di semplificare il processo di riscossione coattiva è stata data la possibilità ai concessionari ed agli enti locali di accedere all'Anagrafe tributaria ed in particolare a “i dati e le informazioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, e successive modificazioni” – art. 17 bis;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha carattere interamente pubblico, conserva i poteri già propri di Equitalia, come quello di utilizzare lo strumento del “ruolo”, ma detiene anche nuovi poteri informativi e strumenti per migliorare e rendere più efficace la riscossione e subentra nella gestione dei rapporti attivi e passivi di Equitalia;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente;
- con deliberazione di CC n.77 del 05/10/2017 l'Amministrazione ha ritenuto di approvare l'affidamento dell'attività di riscossione “coattiva” delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di n.1 (uno) anno fino al termine del 06/10/2018;
- con deliberazione di CC n.87 del 29/11/2018 l'Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'attività di riscossione “coattiva” delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per un ulteriore anno a decorrere del 07/10/2018 e fino al termine del 06/10/2019;
- con deliberazione di CC n.83 del 25/11/2019 l'Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'attività di riscossione “coattiva” delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per un ulteriore anno a decorrere del 07/10/2019 e fino al termine del 06/10/2020;
- con deliberazione di CC n.18 del 29/11/2020 l'Amministrazione ha disposto l'affidamento dell'attività di riscossione “coattiva” delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 07/10/2020 e fino al termine del 31/12/2021;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Dato atto che:

- per gli atti emessi fino al 31.12.2019 gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D. Lgs. 112/1999 agli agenti della riscossione sono stati confermati anche per Agenzia Entrate Riscossione così come per il contribuente ed è stata confermata la disciplina del D.P.R.n. 602/1973, dal D. Lgs. N. 112/1999;
- per gli avvisi d accertamento esecutivi emessi dall'amministrazione dal 01.01.2020 ed affidati ad Agenzia Entrate Riscossione, i costi di elaborazione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelative ed esecutive, nonché l'aggio da porre a carico dei debitori, sono determinati dall'art. 1, L. 160/2019 ai commi 802 e 803;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento alle modalità di rateizzo previste per gli atti di riscossione coattiva dovrà attenersi alla disciplina applicata dai vari servizi dell'ente attraverso i regolamenti vigenti;

Ritenuto che, per le motivazioni espresse e nelle more della valutazione di altre modalità di gestione della riscossione che l'Amministrazione sta valutando, è necessario affidare l'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse quelle gestite dalle partecipate, all'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione preposto alla riscossione nazionale, per un ulteriore anno a decorrere dal 01/01/2022;

Dato atto che tale affidamento non comporta, in questa sede, alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge, in considerazione dei ruoli e degli avvisi di accertamento esecutivi che saranno consegnati da parte delle strutture competenti;

Visto il D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/16 n.225, come modificato dall'art.35 comma 1 lettera a) del D.L. 24/4/2017 n.50 convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96, che prevede espressamente all'articolo 2 comma 2 la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie" a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;


Visto l'art. 5 del vigente Regolamento Generale delle Entrate;

Dato atto che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Entrate sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.

Il Responsabile Area Entrate

Dott.ssa Paola Sabadin




Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale:

- 1) di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con modifiche dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, l'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune, ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un ulteriore anno, a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, nelle more della valutazione di altre possibili modalità di gestione della riscossione;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- 2) di dare mandato ai competenti uffici/società partecipate affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle entrate garantendo la piena operatività da parte degli uffici.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) la casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore al Bilancio

Pierpaolo Baretta



Il Responsabile Area Entrate

Paola Sabadin



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL 24/11/2024, AVENTE AD
OGGETTO: Affidamento dell'attività di riscossione "coattiva" delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune,
 ivi incluse di quelle gestite dalle partecipate, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. 22/10/2016 n.193,
 conv. con mod. dalla L. 01/12/2016 n.225 e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, all'Ente pubblico nazionale Agenzia delle
 Entrate-Riscossione per la durata di n.1 (uno) anno, dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Il Dirigente del Servizio Aree Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49,
 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Addi,

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 24/11/2024 e protocollata con il
 n. D.G.C. 2024/58K;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
 suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Favorevole

Addi, 24/11/2024

IL RAGIONIERE GENERALE

Qui

Claudio

Proposta di deliberazione dell'Area Entrate prot. 9 del 24.11.2021 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 26.11.2021 – SG 539

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio proponente.

Con il presente provvedimento - che perviene all'attenzione della Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta ed è, pertanto, oggetto di una sommaria istruttoria – la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune e delle sue partecipate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il periodo 1.1.2022-31.12.2022.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000.

Letto il favorevole parere di regolarità contabile.

La proposta di deliberazione viene proposta all'approssimarsi della scadenza del precedente affidamento alla medesima Agenzia delle Entrate-Riscossione (disposto con deliberazione di C.C. 18/2020 per il periodo 7.10.2020-31.12.2021) *“nelle more della valutazione di altre possibili modalità di gestione della riscossione”*.


Si rileva che il provvedimento richiama, nella parte narrativa, il quadro normativo di riferimento, nel quale rientra l'art. 2, comma 2, del D. L. 193/2016, convertito con L. 225/2016, in cui si dispone che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie”*. In proposito, si rileva che tale disposizione, richiamata nell'atto nel testo previgente al 22.10.2021, è stata oggetto di recente modifica ad opera dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 146 del 21.10.2021 (non ancora convertito in legge), che ha soppresso le parole *“e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*, nella voluntas legis, ricavabile dalla relazione tecnica al relativo disegno di legge di conversione, di *“semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti. In ogni caso per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.”*.

Si richiama l'art. 5, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli, in cui si prevede che *“L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente. [...]”*.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

VISTO
Il Sindaco



Monica Cinque


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 512 del 26/11/2021 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate;

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile